



Ufficio stampa

# Rassegna stampa

1 aprile 2009

Responsabile :

Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:[claudio.rao@oua.it](mailto:claudio.rao@oua.it))

## SOMMARIO

- Pag 3 PROFESSIONI: L'Antitrust non conosce bene l'Europa (mondo professionisti)
- Pag 4 PROFESSIONI: Qualifiche, arrivano le polemiche (italia oggi)
- Pag 5 PROCESSO CIVILE: Filtro in Cassazione da salvare (il sole 24 ore)
- Pag 6 PROCESSO CIVILE: Modifiche limitate (il sole 24 ore)
- Pag 7 LENTEZZA PROCESSI: Legge Pinto, sei mesi per il risarcimento  
(il sole 24 ore)
- Pag 8 TRIBUNALI: Tribunale, si paghi il ticket (italia oggi)
- Pag 9 TRIBUNALI: Processi «mobili», sì del Consiglio giudiziario  
(il corriere della sera)
- Pag 10 ANTIRICICLAGGIO: Antiriciclaggio, decreto correttivo (italia oggi)
- Pag 11 ANTIRICICLAGGIO: Più reati-presupposto nel contrasto al riciclaggio  
di Luigi Domenico Cerqua - Presidente Corte d'assise - Tribunale di Milano  
(il sole 24 ore)

## MONDO PROFESSIONISTI

### **L'Antitrust non conosce bene l'Europa**

Due direttive del Parlamento Europeo danno ragione agli ordini professionali ma in Italia si persevera negli errori

di Maurizio de Tilla – Presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana

L'Antitrust persevera nel commettere gli stessi errori e fonda le proprie considerazioni su un presupposto inesistente, che cioè i professionisti italiani siano imprese e che l'Ordine professionale sia un'associazione di imprese, partendo da questo presupposto, evidentemente sbagliato, i tariffari adottati dagli ordini costituirebbero restrizioni della concorrenza, e parimenti le norme deontologiche che impongono il riferimento al decoro e alla dignità della professione come parametri per la determinazione del compenso professionale. Eppure ci sono due direttive (la 36 del 7 settembre 2005 e la 123 del 12 dicembre 2006) del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti il riconoscimento delle qualifiche professionali e ai servizi nel mercato interno che sulla questione si sono espresse con chiarezza. La prima afferma che le regole europee delle professioni intellettuali non impediscono che uno Stato membro imponga, a chiunque eserciti una professione nel suo territorio, requisiti specifici motivati dall'applicazione delle norme professionali giustificate dall'interesse pubblico generale. Tali requisiti riguardano le norme specifiche di ogni singolo paese in materia di organizzazione della professione, di deontologia, controllo e responsabilità. La seconda stabilisce che i codici di condotta a livello comunitario non ostano, in conformità del diritto comunitario, a che gli Stati membri adottino con legge misure più rigorose, ovvero a che gli organismi o ordini professionali nazionali prevedano una maggiore tutela nei rispettivi codici nazionali di condotta. In particolare, l'articolo 24, comma 2, prevede che gli Stati membri devono fare in modo che le comunicazioni che emanano dalle professioni regolamentate ottemperino alle regole professionali riguardanti l'indipendenza, la dignità e l'integrità della professione. Ebbene come fa l'Antitrust ad escludere la dignità di una professione dalla determinazione delle tariffe professionali che sono strettamente inerenti alla qualità della prestazione? . A prescindere dalle indicate direttive europee, che pure rivestono un forte significato, l'Oua contesta l'assunto dell'Antitrust secondo cui gli ordini professionali devono essere considerati associazioni di imprese. L'Antitrust ignora che le professioni rientrano nella sfera del lavoro intellettuale e le istituzioni dei professionisti hanno una funzione di tutela pubblica in quanto organizzano e promuovono le diverse discipline controllandone formazione, certificazione e pratica. Dal loro canto la funzione dei professionisti è collegata al rigore di percorsi formativi e di accesso (studi universitari, laurea, tirocinio, formazione obbligatoria, esame di stato, aggiornamento permanente) la cura dei quali va affidata a soggetti qualificati, con funzioni pubbliche, che devono assumere, per legge o per statuto professionale, obblighi perentori di promozione e di salvaguardia della integrità dei settori professionali. Senza connotazione intellettuale – conclude il presidente Oua - il lavoro svolto dai professionisti non può neppure sopravvivere. Subentrerebbe il caos e il mercantilismo professionale per dar luogo a quella perdita di qualità con livellamento verso il basso che qualcuno auspica per stroncare le professioni, la cui autonomia di giudizio finisce per risultare estranea a logiche di puro interesse economico o influsso politico. Società professionali con soci di puro capitale, abolizione di minimi tariffari, liberalizzazione del controllo deontologico, abolizione del decoro e della dignità della professione, criteri di profitto e di utile di impresa: sono finalità che tendono a svincolare il professionista dalle regole deontologiche (riafferme dall'Europa) e a trasformarlo in un mercante e, in definitiva, a cancellare dalla società il ceto professionale (e la sua identità). Il valore che essi rappresentano va, infatti, salvaguardato e può assimilarsi ad un prisma esagonale rappresentato dalla natura intellettuale della prestazione, dal rapporto fiduciario con l'utente, dall'elevato grado di affidabilità, dalla tenuta etica dei comportamenti, dal prestigio del ruolo sociale e infine dagli influssi pubblicistici della funzione. Si è detto opportunamente che una eventuale alterazione del sistema professionale accrescerebbe il disagio e il disorientamento di tutti coloro che, nell'ambito del gruppo sociale delle professioni, contribuiscono da tempo allo sviluppo economico e civile del Paese.

## ITALIA OGGI

Botta e risposta dopo le due sentenze del tribunale amministrativo sul riconoscimento

### Qualifiche, arrivano le polemiche

Ordini: il Tar Lazio mette la parola fine. Associazioni: si va avanti

Riconoscimento delle associazioni nel caos. Le due sentenze opposte del Tar del Lazio (si veda ItaliaOggi di ieri) hanno scatenato infatti un botta e risposta tra ordini e associazioni. Entrambi convinti di aver visto riconosciute le proprie ragioni. I primi perché, visto l'annullamento del dm 28 aprile 2008 che individua i requisiti necessari per l'iscrizione al registro del ministero della giustizia, sono certi di aver finalmente vinto la battaglia contro il riconoscimento delle professioni non regolamentate. I secondi perché giudicano «autosufficiente il decreto 206/2007» rispetto alla norma regolamentare per portare avanti l'esame delle domande presentate dalle associazioni. Ma vediamo nel dettaglio le reazioni.

**Gli Ordini.** «Esprimo soddisfazione perché il Tar ha accolto la posizione del Cup a suo tempo espressa», ha commentato il presidente del Cup, Marina Calderone (consulenti del lavoro). «Abbiamo più volte infatti espresso le nostre perplessità ritenendo che il decreto andasse oltre le finalità dichiarate e mirasse a disciplinare una materia innovando il dettato legislativo. Auspichiamo che la posizione assunta dal giudice amministrativo diventi la base riferimento per i futuri interventi normativi in detta materia, che non possono ignorare le peculiarità delle professioni ordinistiche». Per Roberto Orlandi, presidente degli agrotecnici e consigliere del Cnel, invece, «il Tar del Lazio mette la parola fine alla polemica sul riconoscimento delle associazioni contenuto nel decreto qualifiche con l'annullamento del decreto ministeriale del 28 aprile 2008. Va detto, peraltro, che questa motivazione di annullamento, e cioè sostanzialmente un eccesso di delega da parte del governo nell'emanazione del dm, è la stessa motivazione che era contenuta nei ricorsi degli ordini professionali e del Cup e che, per una ben strana decisione, i giudici hanno respinto, salvo poi accoglierla nei ricorsi successivi».

**Le associazioni.** Di tutt'altro avviso, come detto, le professioni non regolamentate. «L'aver annullato il dm non significa aver archiviato il procedimento di esame e valutazione delle domande presentate in questi mesi presso il ministero della giustizia», ha detto il presidente del Colap, Giuseppe Lupoi, «per l'iscrizione al registro delle associazioni rappresentative a livello nazionale». Per Giorgio Berloff, presidente di Assoprofessioni, «le due sentenze non sono in contrasto. Il Tar Lazio dice semplicemente che l'articolo 26 va allargato, rafforzando quindi la risposta che lo stesso giudice amministrativo ha dato agli ordini». «Il Tar Lazio si rifà unicamente al dm», ha detto invece Riccardo Alemanno, numero uno dei tributaristi dell'Int, «ma la norma di recepimento, e cioè l'articolo 26, resta». Per Roberto Falcone, presidente della Lapet, «la nuova decisione del Tar del Lazio non va assolutamente a inficiare quanto stabilito nel precedente verdetto che ha giudicato inammissibile il ricorso dei dottori commercialisti contro il riconoscimento delle associazioni non regolamentate». «L'ulteriore pronunciamento del Tar Lazio», ha commentato invece Arvedo Marinelli, leader dell'Ancot, «non incide affatto sulla possibilità delle associazioni di ottenere il riconoscimento: tale procedimento, non certo sancito in via esclusiva dal dm 28/04/08 trova invece fondamento nell'articolo 26 dlgs n. 206/07. La sentenza ha esclusivamente chiarito come tutte le associazioni di categoria debbano essere chiamate a partecipare alle piattaforme comunitarie. In conclusione, il vero stop è stato imposto dal Tar Lazio agli ordini professionali». Secondo Luigi Pessina, alla guida dell'Ancit, «si tratta di due dispositivi di sentenza contrastanti. Nell'ambito del Colap, stiamo valutando un'eventuale prosecuzione della lite giudiziaria nei riguardi del secondo dispositivo, che ci appare in netto contrasto con quanto appena dichiarato un giorno prima. In particolare riteniamo che il passaggio del secondo dispositivo, nel quale si afferma la non determinazione dei soggetti destinatari della norma, sia in netto contrasto con quanto indicato nel primo». *Gabriele Ventura e Ignazio Marino*

## IL SOLE 24 ORE

Riforme in corso. L'audizione alla Camera del presidente della Suprema Corte, Vincenzo Carbone

### **Filtro in Cassazione da salvare**

Il magistrato: una misura necessaria per restituire efficienza

Introdurre un filtro ai ricorsi per restituire efficienza alla Cassazione. A sottolinearlo, per la prima volta in maniera articolata, è il primo presidente della Cassazione stessa, Vincenzo Carbone, che ha riassunto così il senso della sua audizione davanti alle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera sull'introduzione di un meccanismo per ridurre le controversie che approdano davanti alla Suprema Corte, previsto nel disegno di legge sulla competitività che ora è all'esame di Montecitorio dopo avere già ricevuto il via libera del Senato. «La Corte ribadisce la necessità del filtro che salvaguarda tutte le garanzie di costituzionalità e del giusto processo», ha spiegato riferendosi a quanto ha illustrato molto più dettagliatamente nella relazione consegnata alle Commissioni. Nel documento Carbone ha ricordato che nella graduatoria dell'efficienza del sistema giudiziario relativa a 181 paesi, l'Italia è al 156° posto dopo Angola, Gabon e Guinea mentre i paesi europei sono tra i primi: la Germania è al nono, la Francia al decimo, il Belgio al 22°, il Regno Unito al 24°, la Svizzera al 32° e solo la Spagna al 55°. Quanto alle osservazioni di incostituzionalità del filtro fatte da magistrati e avvocati nelle precedenti audizioni, il primo presidente della Cassazione ha risposto: «Nel processo bisogna sempre distinguere tra chi si interessa di una singola causa e chi poi gestisce un ufficio. Normalmente il titolare di un ufficio si preoccupa anche del suo andamento per assicurare un servizio di giustizia efficiente e funzionale». Carbone ha ricordato l'aumento «allarmante ed esponenziale» dei costi derivanti dalla suddetta legge Pinto sui risarcimenti per l'eccessiva durata dei processi: 41,5 milioni di euro nel 2006, saliti in due anni a 81,3 milioni già sborsati, più almeno altri 36,6 milioni dovuti ma non pagati. «Oggi - ha aggiunto — si assiste anche alla "Pinto sulla Pinto", cioè alla richiesta di risarcimento per il ritardo nella definizione non solo della prima causa ma anche della causa sul ritardo, in una logica che può ingenerare abusi del processo». Per questo, secondo il primo presidente della Cassazione, «va dato atto dello sforzo che stanno compiendo il Governo e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l'adozione di una nuova normativa». «Per rendere una giustizia tempestiva e di qualità — osserva — la Corte ha bisogno di un filtro. Se le preoccupazioni non sono su un filtro in sé ma sulle modalità procedurali proposte, lo studio di un protocollo procedimentale condiviso, che offra tutte le garanzie del giusto processo, in termini ragionevoli dovrebbe risolvere dubbi e perplessità». La Cassazione — ha sottolineato Carbone — ha sempre chiesto un filtro per porsi al livello delle altre Corti europee. E uno strumento necessario «non solo per gli aspetti quantitativi ma soprattutto qualitativi»: la Suprema Corte potrà così concentrarsi su «decisioni di altro profilo, che pongano attenzione anche ai riflessi esterni della sentenza». Per il capogruppo Pdl in commissione Giustizia, Enrico Costa, le parole di Carbone mettono in chiaro i problemi di natura organizzativa che affliggono i magistrati e rendono urgente un intervento sui ricorsi. La parola però adesso spetta alla maggioranza che dovrà decidere se ritoccare ulteriormente la norma, allungando però i tempi di approvazione della riforma. *Giovanni Negri*

## IL SOLE 24 ORE

### Modifiche limitate

**La norma.** Con l'obiettivo di alleggerire i carichi di lavoro della Cassazione, il disegno di legge sulla competitività prevede, tra l'altro, che venga introdotto un meccanismo per definire l'ammissibilità dei ricorsi: verranno cioè considerati ammissibili solo i ricorsi che hanno per oggetto nuove questioni di diritto o sulle quali esiste incertezza interpretativa oppure se la Corte intende cambiare il proprio orientamento o sono stati violati i principi del giusto processo

**I tempi.** Il disegno di legge, dopo essere stato approvato una prima volta dalla Camera, è stato modificato e al Senato e ora è nuovamente in discussione davanti alle commissioni Affari costituzionali e Bilancio di Montecitorio

**Le critiche.** Da parte dell'avvocatura, ma anche di settori della magistratura, sono state espresse perplessità e contrarietà per una misura che si ritiene possa essere anche in sospetto di incostituzionalità

**Le prospettive.** Il ministero della Giustizia si è detto disponibile a nuove modifiche alla disposizione, ma senza arrivare allo stravolgimento di una soluzione ritenuta decisiva per tagliare il Contenzioso

## IL SOLE 24 ORE

Processi Lumaca. Italia condannata per i tempi degli indennizzi

### **Legge Pinto, sei mesi per il risarcimento**

Gli indennizzi concessi alle vittime di processi troppo lunghi in base alla legge Pinto devono essere liquidati entro sei mesi e devono essere quantificati secondo i parametri fissati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Non si può chiedere, poi, ha stabilito la Corte europea nella sentenza di condanna all'Italia depositata ieri (ricorso n. 22644/03), a un individuo, che ha già fatto ricorso alla legge Pinto per ottenere un indennizzo per la durata eccessiva del processo, di presentare un nuovo ricorso sulla base della stessa legge se la sentenza che concede l'indennizzo non viene eseguita in tempi rapidi. Una soluzione - ha osservato la Corte europea, respingendo la tesi del Governo — che rinchiuderebbe «il ricorrente in un circolo vizioso nel quale il cattivo funzionamento di un rimedio lo obbligherebbe ad avviare un ricorso». Alla Corte europea si era rivolto un cx dipendente di una Asl che aveva iniziato un'azione nel 1992 e nel 2003 aveva presentato ricorso alla Corte d'appello per ottenere un indennizzo in linea con la legge Pinto. I giudici nazionali avevano concesso solo 700 euro, che gli erano stati versati dopo dodici mesi. La Corte europea ha dato ragione al ricorrente (con un indennizzo di 3.950 euro per danni morali) accertando la violazione dell'articolo 6 da parte dell'Italia. Sotto un doppio profilo: l'indennizzo era stato esiguo e non in linea con i parametri della Corte ed era stato concesso dopo un'attesa di un anno. Troppo per Strasburgo: l'importo va liquidato entro sei mesi dal momento in cui la decisione sull'indennizzo diviene esecutiva, ossia dal deposito della sentenza, se non oggetto di ricorso in Cassazione. Respinta, quindi, la tesi del Governo secondo il quale il termine di sei mesi decorre dal momento in cui la decisione della Corte d'appello è comunicata all'amministrazione o notificata. *Marina Castellaneta*

## ITALIA OGGI

### **Tribunale, si paghi il ticket**

«Si vuole una migliore tutela dei diritti inerenti la proprietà immobili? Si introduca il principio che la giustizia civile è un servizio e che, come nel caso della sanità, chi ne abbia i mezzi, deve pagarla». Queste e altre idee dirompenti sostiene in quest'intervista Annibale Marini, presidente emerito della Corte costituzionale.

Domanda. Nel rapporto mondiale annuale sulla libertà economica si accusano i giudici italiani di essere politically oriented.

Risposta. Non è questo il problema. È la lentezza processuale che di fatto inficia la tutela di diritti di rilevanza economica come la proprietà immobiliare. La ragionevole durata dei processi è un principio addirittura costituzionalizzato e di fatto in molti casi viene disatteso. Giustizia ritardata è giustizia negata.

I guasti in questa materia hanno comunque delle cause e ne vanno individuate le responsabilità. Lo sa lei che, con i tre gradi di giudizio che ci sono in Italia, alla Corte di cassazione arrivano decine di migliaia di cause bagatellari? Personalmente ho seguito una causa riguardante una proprietà immobiliare e avente come protagonista l'Ordine di Malta, che è durata ben 60 anni.

Questa è l'altra faccia del garantismo.

Bisogna fare una selezione contenutistica. In molti casi è sufficiente un grado di giudizio su base equitativa. Alla Cassazione si devono riservare le controversie davvero sostanziali. E poi, chi ne ha i mezzi deve pagare.

Pagare i giudici?

Pagare il servizio delle decine di professionalità che contribuiscono alla formazione delle sentenze, dai cancellieri agli ufficiali giudiziari, e, certo, anche i magistrati. Chi si rivolge alla giustizia pubblica per veder riconosciuto un proprio diritto privato fa un percorso non dissimile da quello della sanità pubblica. I tribunali costano come gli ospedali. Chi ne ha i mezzi, se vuole riconosciuto un proprio diritto di proprietà, paghi il ticket anche all'amministrazione della giustizia civile. Si pagano ben gli arbitrati, perché allora non far pagare adeguatamente il lavoro dei tribunali statali, secondo parametri predeterminati, a chi ne usufruisce in concreto?



## IL CORRIERE DELLA SERA

Milano

### **Processi «mobili», sì del Consiglio giudiziario**

MILANO — Sui processi «mobili», di cui ha riferito ieri il Corriere, si divide il Consiglio giudiziario di Milano, ma alla fine approva con 12 voti a favore e 5 contro, seppure ritenendolo giustificato solo da una situazione eccezionale di impossibilità pratica altrimenti di celebrare i processi al Ros (filone principale e stralcio su un magistrato), il provvedimento con cui la presidente del Tribunale Livia Pomodoro spostava ad altre sezioni dall'ottava 6 processi, benché due già in corso dal 2007 e dal 2008. A protestare erano stati i legali di uno dei processi, ma i rappresentanti degli avvocati in Consiglio hanno votato a favore. Divisi anche i togati di Md-Movimenti, 3 a favore e 5 (tutti pm) contro.

## ITALIA OGGI

I tecnici del mineconomia al lavoro sul provvedimento. In consiglio dei ministri entro aprile

### **Antiriciclaggio, decreto correttivo**

Sarà rivista la relazione dell'uso fiscale delle segnalazioni

Arriva un decreto correttivo per le norme sull'antiriciclaggio. Con la possibilità che il provvedimento possa finire all'esame del consiglio dei ministri già prima di Pasqua. Nelle misure alla studio delle modifiche che riguardano la relazione tra evasione fiscale e normativa antiriciclaggio e la nozione di operazione collegata che potrebbe risultare semplificata. I contenuti del provvedimento sono ancora in via di definizione negli uffici del ministero guidato da Giulio Tremonti. La bozza delle correzioni è stata infatti sottoposta all'esame dell'ufficio legislativo di via Venti Settembre per definire meglio una serie di questioni. Il provvedimento sarà l'occasione per limare e correggere alcuni punti che nel corso dell'attuazione del dlgs 231/07 hanno manifestato delle criticità. E mentre sul decreto attuativo si può dire di essere arrivati a un giro di boa continuano i lavori per il restyling e la semplificazione degli indici di anomalia per i professionisti. Ma sui tempi per arrivare a correggere o a semplificare i casi in cui scatta per notai, consulenti del lavoro e avvocati la segnalazione sospetta e gli adempimenti ad essa connessa sono ancora lunghi. L'appuntamento anche con gli ordini è rinviato a dopo le festività pasquali.

Nel decreto correttivo troverà una diversa regolamentazione la relazione tra antiriciclaggio e evasione fiscale. Il tema non è di poco conto. Nel testo del decreto legislativo si prevede infatti all'articolo 36, ultimo comma che «i dati e le informazioni registrate ai sensi delle norme di cui al presente Capo sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti». Il capo è quello che disciplina gli obblighi di registrazione. In sostanza i professionisti, gli intermediari finanziari e i revisori contabili conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente

Il materiale così acquisito, dunque, per disposizione normativa può essere utilizzato a fini fiscali. Non solo. Il rapporto fisco, antiriciclaggio emerge anche con riferimento alla circolazione dei titoli di credito. All'articolo 49 infatti è previsto che l'Agenzia delle entrate può richiedere alle poste e alle banche i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera (cioè quelli fino a 5.000) ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Ora resta da vedere se la strada intrapresa dai tecnici sarà quella di un'attenuazione dell'utilizzo delle informazioni antiriciclaggio ai fini fiscali. In proposito, la circolare 1/2008 della Guardia di finanza sembra scegliere la strada di un utilizzo a 360 gradi dei dati recuperati dalle analisi anti riciclaggio. Nella circolare 1/2008 c'è infatti un intero paragrafo dedicato proprio all'osmosi tra i due campi. «Un patrimonio informativo di assoluta rilevanza, che deve essere valorizzato e sfruttato costantemente quale fonte per lo sviluppo di attività investigative nell'intero campo della polizia economica e conseguentemente anche nel settore fiscale». Ma le linee operative sull'antiriciclaggio e la tutela della riservatezza del segnalante portano le fiamme gialle a creare un appunto informativo e cioè riportare i dati relativi alla movimentazione finanziaria segnalata e le notizie in sede di investigazione. *Cristina Bartelli*

## IL SOLE 24 ORE

### Più reati-presupposto nel contrasto al riciclaggio

di Luigi Domenico Cerqua - Presidente Corte d'assise - Tribunale di Milano

Riciclaggio a caccia di certezze sul prezzo del reato e sulla natura del delitto presupposto. In attesa che si precisino meglio le intenzioni del Governo sull'introduzione nel Codice penale del reato di autoriciclaggio va ricordato che il riciclaggio, previsto dall'articolo 648 bis del codice penale, consiste nel sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero nel compiere in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Non risponde di riciclaggio il soggetto che si è reso responsabile del delitto non colposo da cui provengono il denaro o le altre utilità. Oggetto materiale del riciclaggio possono essere, oltre al denaro, gli immobili, le aziende, i titoli, i metalli preziosi, i diritti di credito, ecc.: in sostanza, qualsiasi entità economicamente apprezzabile, che sia esistente al momento della sua commissione, nel senso che deve trattarsi di una entità che sia già venuta a far parte del patrimonio dell'autore del delitto presupposto e che possa essere riciclata nel mercato lecito. Il denaro, i beni e le altre utilità devono essere provenienti da qualsiasi delitto, purché non colposo. La determinazione dell'esatto significato da attribuire all'espressione «proveniente da delitto» rappresenta un passaggio fondamentale nell'attività di interpretazione della norma incriminatrice. Si tratta di stabilire, in particolare, se il concetto di «provenienza da delitto» coincida con quelli di prodotto, profitto o prezzo del reato. Sicuramente oggetto di riciclaggio sono i beni provenienti in senso stretto da delitto, ossia il prodotto o il profitto del delitto presupposto. Come è noto, il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita; il profitto è costituito invece dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che il soggetto ricava per effetto della commissione del reato. Si discute se nella nozione di beni provenienti da delitto possa rientrare anche il prezzo, che rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato. Il prezzo, così inteso, non costituisce a rigore il provento del delitto. Si è osservato tuttavia che non considerarlo oggetto materiale del riciclaggio darebbe luogo a notevoli perplessità: non sembrerebbe infatti corretto negare la configurabilità del riciclaggio in caso di ricevimento (ad es. accettazione in deposito bancario) di denaro che sia stato pagato al reo per indurlo a commettere un sequestro di persona a scopo di estorsione, ed invece ritenere sussistente il riciclaggio nel caso in cui il denaro, sostituito o trasferito, faccia parte del riscatto pagato dalla vittima come prezzo della liberazione. Ovviamente non può attribuirsi ad ogni delitto non colpo- sola qualifica di delitto-presupposto del riciclaggio. Una interpretazione rigorosa della norma incriminatrice induce a ritenere che proventi del reato siano solo il denaro, i beni o le altre utilità che siano pervenuti nel patrimonio dell'autore attraverso la commissione del reato stesso, e non già il denaro, i beni o le altre utilità che siano stati acquisiti prima della commissione del reato, attraverso attività lecite, e poi, eventualmente, abbiano costituito oggetto di un delitto (tributario, societario, fallimentare, ecc.) volto ad impedirne illegittimamente l'uscita dal patrimonio del soggetto. Si deve segnalare tuttavia come tale interpretazione non sia da tutti condivisa, in quanto, secondo un diverso orientamento, pur riconoscendosi la sussistenza del rischio di ampliare in maniera eccessiva l'ambito di applicazione della fattispecie, si ritiene che l'espressione «provenienti da delitti non colposo» sia così ampia da comprendere fra i delitti-presupposto del riciclaggio non solo i delitti funzionalmente orientati alla creazione di capitali illeciti (quali, ad esempio, la concussione, la corruzione, l'appropriazione indebita, i reati societari, ecc.), ma i anche delitti che vi sono estranei, come ad esempio i delitti in materia fiscale. Quanto a questi ultimi, occorre in verità operare una distinzione: dalla categoria dei delitti-presupposto devono essere esclusi, per le ragioni anzidette, i delitti in materia di imposte dirette e sul valore aggiunto che non producono ricchezza, mentre in detta categoria devono essere ricompresi i delitti di contrabbando doganale, che invece producono ricchezza, che proviene quindi da essi.